

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

Art. 40

(Determinazione ed irrogazione delle sanzioni)

1. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2 bis e 3, che riguardino i parchi naturali, sono determinate e irrogate dal Direttore dell'Ente parco e i relativi proventi sono introitati dall'Ente parco.

(1)(2)

1 bis. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2 bis e 3, che riguardino le riserve, nonché la sanzione amministrativa di cui all'articolo 39, comma 4, sono determinate e irrogate dalla struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale che provvede a introitare i relativi proventi.

(3)

2. Per le procedure di determinazione e di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, nonché per quanto in essa non previsto, le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3.

(ABROGATO)

(4)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 219, comma 1, L. R. 26/2012

2 Comma 1 sostituito da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

3 Comma 1 bis aggiunto da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

4 Comma 3 abrogato da art. 36, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021